



Contratto n. ... del ...

Spett.le ...

Via ...

...

P.I. ...

...

Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURE – Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di un sistema di compressione dell’aria comburente usato per collaudare combustori per turbogas all’interno dell’area di Sesta Lab – CIG: 6047024211 - CUP: D83J14000250009

Con riferimento alla gara n. ... ed alla Vs. offerta tecnica ed economica n. ... effettuata in data ..., Vi confermiamo, in nome e per conto di Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.r.l. (in seguito denominata “Co.Svi.G.”), nel frattempo subentrato ad Enel Ingegneria e Ricerca S.p.a. per avvenuto trasferimento del ramo di azienda inerente la gestione del Laboratorio-Area Sperimentale di Sesta a decorrere dall’1 febbraio 2014, il contratto in oggetto (d’ora in avanti, “**Contratto**”) alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. SCOPO DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Ordine include, a titolo non limitativo, la posa in opera di:

- ...
- ...

La tipologia dei beni e servizi da fornire e le modalità di esecuzione degli stessi sono descritte nella presente lettera e nei documenti citati al successivo paragrafo e sono dunque noti all’Appaltatore.

Il contenuto di tali documenti, che l’Appaltatore riconosce sufficiente a determinare l’oggetto del Contratto, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nel Contratto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente ed a perfetta regola d’arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo cui è destinato, del quale scopo l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Resta comunque inteso che i macchinari oggetto dell’Ordine devono essere forniti e montati nella loro completezza ed equipaggiati con i necessari accessori in modo da consentire il corretto funzionamento, anche se alcuni componenti non sono menzionati in modo esplicito.

1.1. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Il Contratto è costituito, in modo unitario e inscindibile, dai documenti di seguito elencati:

- A Presente lettera d’ordine;
- A.1 Lettera di accettazione;
- B Descrizione forniture con relativi prezzi, in seguito denominato “Elenco Prezzi”;
- C Specifica Tecnica e relativi allegati.
- D Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

1.2. DATI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELL’APPALTATORE

I dati relativi all’Appaltatore sono i seguenti:

- Ragione sociale: ...
- Sede legale e amministrativa: ...
- Partita I.V.A.: ...



- Tel: ...; Fax: ...; E-mail: ...; PEC: ...

2. IMPORTO DEL CONTRATTO E VARIANTI

L'importo del Contratto ammonta a complessivi € ... (**Euro .../...**), di cui:

- 1) € ...;
- 2) € ...;
- 3) € 160.000,00 (Euro centosessantamila/00) per oneri per la sicurezza.

Sono inclusi nell'importo contrattuale di cui al precedente periodo tutte le prestazioni necessarie per la corretta fornitura, a regola d'arte, dell'oggetto del presente Contratto, così come meglio individuati nella Specifica Tecnica e nell'Elenco Prezzi, ivi compresi servizi di ingegneria ed eventuali pratiche di certificazione necessarie per i componenti oggetto della fornitura.

2.1. PREZZI CONTRATTUALI

Tutti i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi, relativi a ciascuna prestazione di cui al precedente articolo 2, comprendono e compensano ogni e qualsiasi onere derivante dall'operare in conformità ai disposti del presente contratto, delle leggi vigenti e delle norme di sicurezza.

I corrispettivi del presente appalto sono da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

2.2. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI

Co.Svi.G. nel corso della esecuzione delle attività, ha facoltà di chiedere varianti alle forniture stesse rispetto a quelle indicate nel presente contratto.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà comunicare entro 5 (cinque) giorni dalla suddetta richiesta e comunque prima di eseguire ciascuna variante, le eventuali variazioni dell'importo contrattuale fornendo idonea documentazione tecnica ed economica (analoga a quella redatta dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione del presente contratto) onde consentire a Co.Svi.G. la valutazione dei costi che eventualmente sorgerebbero per effetto dell'introduzione della variante medesima.

Laddove la variante richiesta comporti un aumento dell'importo contrattuale e Co.Svi.G. decida di eseguire la variante medesima, quest'ultima sarà in ogni caso compensata in base ai prezzi indicati nel presente contratto; in mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi alle prestazioni oggetto di variante, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per prestazioni analoghe.

In ogni caso, tutte le nuove prestazioni richieste ed approvate da Co.Svi.G. dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel presente contratto.

2.3. INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tutti i prezzi contrattuali, così come risultanti dall'Elenco Prezzi, si intendono fissi ed invariabili e, di conseguenza, non si procederà in ogni caso alla loro revisione.

Con l'accettazione del Contratto l'Appaltatore riconosce:

- di essere stato pienamente edotto circa la tipologia delle forniture, la natura dei luoghi, le condizioni locali ed ogni altro elemento necessario relativo al Contratto e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni nonché sulla determinazione dei prezzi offerti;
- la remuneratività dei prezzi contrattuali come idonei a coprire nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore e la totalità delle spese, degli oneri e delle alee inerenti la perfetta esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto;
- di aver valutato e di considerarsi remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché ogni onere relativo al lavoro



straordinario, festivo e notturno che si renda necessario per l'espletamento delle prestazioni entro i termini contrattuali;

- che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

3. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le forniture oggetto del Contratto secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Lettera d'Ordine nonché nella documentazione di cui al precedente articolo 1.1. e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza, le migliori tecniche disponibili ed a regola d'arte, avvalendosi a tal fine di personale qualificato e idoneo per il corretto espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si impegna altresì a:

- eseguire le forniture oggetto del Contratto senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa di Co.Svi.G. e/o di terzi;
- dare immediata comunicazione a Co.Svi.G. di ogni circostanza che possa interferire e/o influire nell'esecuzione delle forniture oggetto del Contratto;
- curare direttamente, a proprie spese, l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e/o nullaosta che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del Contratto, fatta eccezione quelle che per legge sono ad esclusivo carico di Co.Svi.G.;
- adottare, nella esecuzione del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, a persone e/o a cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a porre rimedio ai danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal proprio personale e/o da eventuali subappaltatori a Co.Svi.G. e/o a terzi;
- manlevare e comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsiasi responsabilità e da qualsivoglia onere che dovesse derivare da quanto previsto al punto precedente, ivi comprese eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto;
- comunicare tempestivamente a Co.Svi.G. ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari.

L'elencazione sopra riportata è solo esemplificativa e non limitativa; pertanto, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori oneri, anche se non espressamente indicati nel Contratto, necessari o comunque opportuni ai fini della corretta esecuzione dell'oggetto contrattuale.

4. TERMINI E PENALI

4.1. TERMINI DI CONSEGNA E SOSPENSIONI

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere effettuata entro 14 mesi dalla data di accettazione del contratto. Pertanto l'appaltatore dovrà presentare il cronoprogramma delle attività, che andrà a costituire parte integrante del Contratto.

Si conviene che, in caso di sospensione delle attività o di ciascuna attività disposta da Co.Svi.G. per comprovate necessità, ivi compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera non prevedibile al momento della stipulazione del Contratto, all'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo. In tal caso, sarà onere di Co.Svi.G. comunicare per iscritto all'Appaltatore il giorno in cui dovrà essere ripresa l'esecuzione delle attività o della singola attività sospesa; il termine della ultimazione delle attività o di ciascuna attività sospesa si intende prorogato per la medesima durata della sospensione.

L'interruzione delle forniture oggetto del presente Contratto o il ritardo nella loro esecuzione consente all'Appaltatore di richiedere lo spostamento dei termini contrattuali che, comunque, non potrà essere superiore alla durata dell'interruzione o del ritardo stessi, purché l'interruzione o il



ritardo siano dovuti ad una o più delle cause di seguito elencate:

- a) cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a situazioni meteorologiche avverse che determinino l'inaccessibilità ai luoghi in cui devono essere eseguite le forniture; sono comunque esclusi i ritardi imputabili ai subappaltatori o a terzi impiegati dall'Appaltatore;
- b) cause non imputabili all'Appaltatore, che determinino l'inaccessibilità ai luoghi ove devono essere eseguiti gli interventi, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità notificati all'Appaltatore; tali cause possono essere riconosciute solo se tempestivamente segnalate dall'Appaltatore a Co.Svi.G. con specifica comunicazione sottoscritta;
- c) ritardi nel montaggio e nella messa in servizio di parti che non costituiscono oggetto del presente Contratto, da espletare a cura di Co.Svi.G. o di terzi, e che determinino un ritardo nei programmi cronologici;
- d) mancata consegna da parte di Co.Svi.G., alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà/disponibilità da montare a cura dell'Appaltatore;
- e) incremento dell'entità delle forniture richieste da Co.Svi.G.

L'Appaltatore, in tutti i suddetti casi, è tenuto a inoltrare a Co.Svi.G., per iscritto e tempestivamente e comunque entro quindici (15) giorni dal verificarsi della causa e prima della scadenza determinata, a pena di decadenza, richiesta di proroga debitamente motivata e documentata.

Ricevuta la richiesta, Co.Svi.G., a suo insindacabile giudizio e tenuto conto anche di eventuali comportamenti dell'Appaltatore che possano aver concorso al verificarsi della causa, comunica per iscritto l'eventuale proroga e la durata della stessa.

In tutti i casi sopra previsti, ivi compreso quello di cui al primo capoverso, lo spostamento dei termini non dà alcun diritto a maggiori compensi.

Co.Svi.G. si riserva la facoltà di richiedere, previa comunicazione all'Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, una anticipazione dei termini di ultimazione delle prestazioni o di consegna di singole forniture oggetto del presente Contratto. In tal caso, anche in considerazione della durata dello spostamento dei termini contrattuali, le Parti potranno concordare un eventuale compenso aggiuntivo.

Nei casi in cui Co.Svi.G. ritenga necessario o sia obbligata a sospendere in via temporanea tutte o parte delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore avrà diritto allo spostamento - commisurato alla durata della sospensione - dei termini contrattuali originariamente previsti per l'esecuzione delle attività e/o delle singole partite interessate, senza alcun diritto a maggiori compensi.

L'Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale delle attività disposta da Co.Svi.G., sia totale e complessivamente superiore a centottanta (180) giorni rispetto all'intera durata del Contratto.

4.2. PENALI

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo 4.1., in caso di ritardo nella esecuzione delle forniture rispetto ai termini stabiliti, saranno applicate nei confronti dell'Appaltatore le penali

L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme comunque ed a qualsiasi titolo dovute da Co.Svi.G. all'Appaltatore, mediante lettera di addebito di penale, cui seguirà la fattura da parte della Unità Amministrativa di Co.Svi.G.

5. CONTABILITA', FATTURAZIONE E RISERVE

5.1. CONTABILITA'

Le forniture saranno contabilizzate per stati di avanzamento ed i pagamenti in favore dell'appaltatore saranno disposti ogni qualvolta il suo credito - al netto delle ritenute di legge - raggiunga il 20% dell'importo di contratto..

Tutti gli importi, di cui all'Elenco Prezzi, saranno fatturati dall'Appaltatore previo benestare di



Co.Svi.G.

Tutti gli accertamenti contabili verranno effettuati in contraddittorio; nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di presenziare alle misurazioni ed accertamenti o di sottoscrivere i documenti di contabilità, Co.Svi.G. provvederà autonomamente.

Ove la qualità delle attività prestate dall'Appaltatore risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle stesse, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

5.2. FATTURAZIONE

Al termine delle attività, contabilizzate secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.1., l'Appaltatore emetterà relativa fattura.

Le fatture emesse dovranno essere intestate a:

- Co.Svi.G. S.c.r.l., Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI), Partita IVA: 00725800528.

Le fatture dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo posta@pec.cosvig.it. Le fatture che non dovessero pervenire per PEC non saranno prese in considerazione.

Esse dovranno riportare, oltre agli estremi del presente contratto, i seguenti dati:

- coordinata bancaria internazionale codice IBAN del proprio conto corrente dedicato così come previsto dal successivo articolo 10;
- codice CIG di cui all'oggetto.

5.3. RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere tempestivamente segnalate e, in ogni caso, formulate, a pena di decadenza, nel documento contabile di cui al precedente articolo 5.1.. L'Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà poi esplicitare le riserve così formulate entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni, mediante posta elettronica certificata con firma digitale del legale rappresentante.

Salvo i casi in cui Co.Svi.G. ritenga di anticiparne l'esame, le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate entro e non oltre tre mesi dalla data di accertamento dell'ultimo evento previsto contrattualmente. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate da Co.Svi.G. entro i successivi 30 (trenta) giorni. Co.Svi.G. ha facoltà, ove le stesse riserve siano ritenute ammissibili ed attinenti al presente contratto, di promuovere comunque un procedimento per la relativa risoluzione in contraddittorio con l'Appaltatore.

In caso di avvenuta risoluzione delle riserve, l'accettazione medesima sarà formalizzata con apposito atto.

6. CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

6.1. CAUZIONE

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà comprovare di avere costituito una apposita cauzione, a favore di Co.Svi.G., pari al 10% dell'importo presunto del contratto, esclusi gli oneri per la sicurezza, ossia di importo pari a € ... (**euro** ...) rilasciata da Istituto di Credito ovvero da Istituto Assicurativo debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni secondo le vigenti disposizioni legislative (non saranno accettate garanzie prestate da società finanziarie).

La suddetta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

Qualora la garanzia sia prestata da Istituti di Credito esteri, Co.Svi.G. si riserva di richiedere che la stessa (tranne che si tratti d'Istituti di paesi dell'UE) sia confermata da primari Istituti di Credito italiani.



Qualora la garanzia venga prestata da Compagnie Assicurative estere, la stessa deve essere accompagnata da una analoga assicurazione di “secondo rischio” rilasciata da Compagnia Assicurativa Italiana.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore di Co.Svi.G. dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Co.Svi.G., pena la facoltà di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.

La cauzione dovrà permanere fino a 12 mesi dopo la chiusura del rapporto contrattuale e dovrà garantire, per il medesimo periodo, anche l'esatto adempimento nei confronti dei lavoratori delle obbligazioni retributive e contributive che fanno capo all'Appaltatore. Pertanto lo svincolo della cauzione avverrà entro 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La certificazione deve essere documentata nei modi prescritti dalle norme vigenti.

6.2. COPERTURE ASSICURATIVE

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà comprovare di aver stipulato apposita polizza assicurativa “All Risk”, in cui Co.Svi.G. è considerato soggetto terzo rispetto all'Assicurato, per danni a persone e cose, anche in riferimento sia ai propri dipendenti e/o comunque soggetti incaricati nell'esecuzione delle forniture oggetto del Contratto, ivi compresi eventuali subappaltatori, sia a terzi in conseguenza della esecuzione delle medesime forniture.

La suddetta polizza assicurativa deve avere un massimale per **danni da esecuzione pari ad €. 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00)** e per **responsabilità civile verso terzi pari a €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)**.

La suddetta polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e deve avere validità fino a 6 mesi dalla data di definitiva accettazione delle forniture.

L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri ed i danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne Co.Svi.G. da ogni qualsivoglia responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere e/o obbligo a riguardo.

L'Appaltatore deve comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna altresì a risarcire Co.Svi.G. per qualsiasi sinistro e danno dallo stesso subito, direttamente o indirettamente causato dallo stesso Appaltatore e/o dai propri dipendenti.

L'Appaltatore, in conformità a quanto previsto nell'Elenco Prezzi, si impegna a garantire il corretto funzionamento di tutte le eventuali parti di ricambio fornite nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, provvedendo anche alla loro sostituzione.

7. SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono subappaltabili solo ed esclusivamente nel limite del 30% dell'intero valore della fornitura, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e nei limiti posti dal disciplinare di gara.

Ai fini della validità del subappalto, l'Appaltatore dovrà provvedere a trasmettere a Co.Svi.G., oltre



a quanto previsto dall'art. 118 predetto, entro e non oltre dieci giorni dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente periodo, apposta comunicazione corredata da:

- copia del contratto di subappalto con dichiarazione dell'Appaltatore e del subappaltatore, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della sua conformità al contratto originale;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione rilasciata dal subappaltatore qualora lo stesso abbia forma societaria rientrante tra quelle previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore per attività attinenti a quelle oggetto del subappalto;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità attestante la regolarità degli adempimenti di legge e di contratto in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti del subappaltatore impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

E' escluso in ogni caso il pagamento diretto da parte di Co.Svi.G. del/dei subappaltatore/i. Pertanto tutti i pagamenti a favore del subappaltatore/i saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dall'articolo 170 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Unità Amministrativa di Co.Svi.G. che gestisce il Contratto, entro 10 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; in caso di mancata trasmissione di dette fatture quietanzate entro il suddetto termine, Co.Svi.G. sospenderà il pagamento nei confronti dell'Appaltatore per la parte relativa alle prestazioni effettuate dal subappaltatore come risultante dalla documentazione contabile e di cantiere fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a manlevare e a tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia contestazione ovvero onere e/o obbligo dovesse sorgere in tal senso.

L'Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevare Co.Svi.G. da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai dipendenti del subappaltatore conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, ivi compreso in ordine a quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i...

Qualora Co.Svi.G., nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti del subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal presente contratto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell'autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, Co.Svi.G. diffiderà l'Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto, da parte del subappaltatore e dei relativi dipendenti, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., rilevando indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia onere, obbligo e/o responsabilità in proposito.

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



Le gravi e/o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore delle clausole facenti parte dei successivi articoli 8.1. e 8.3. comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo ogni diritto di Co.Svi.G. al risarcimento del danno.

Co.Svi.G. si riserva comunque la facoltà di compiere verifiche e accertamenti anche presso gli Enti competenti al fine di verificare il rispetto delle clausole sotto riportate.

8.1. PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi in materia retributiva, contributiva e previdenziale, anche da parte dell'eventuale subappaltatore, Co.Svi.G. provvederà ad effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 6.1. Le suddette trattenute verranno applicate anche in caso di inadempimento dell'Appaltatore ai propri obblighi in materia retributiva secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ferma restando anche in tal caso la facoltà per Co.Svi.G. di escutere la garanzia di cui al precedente articolo 6.1 laddove non sussistano crediti sufficienti a tale scopo.

Prima dell'inizio delle attività presso lo stabilimento di Sesta, e comunque prima dell'arrivo del proprio personale sul luogo di lavoro, l'Appaltatore è tenuto a fornire a Co.Svi.G. la lista nominativa del personale proprio e di eventuali lavoratori in somministrazione/distacco, corredata della qualifica, numero di matricola e posizioni assicurative di legge.

Inoltre l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008, dovrà munire il personale di cui al comma precedente di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, con l'obbligo di esporla. Non sarà consentito l'accesso al personale sprovvisto del suddetto tesserino.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere:

- al pieno rispetto delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione infortuni e a farle rispettare da parte di tutto il personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto nonché da parte dell'eventuale subappaltatore e dal personale dipendente da quest'ultimo;
- alle assicurazioni di legge per il proprio personale dipendente;
- prima dell'inizio delle attività e comunque non oltre 10 (dieci giorni) dalla consegna delle stesse, per i lavoratori propri e per i lavoratori impiegati da eventuali subappaltatori, a consegnare a Co.Svi.G. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Co.Svi.G. si riserva di comunicare gli estremi del presente contratto nonché dell'eventuale contratto di subappalto agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INPS, ecc.) onde porli in grado di esercitare ogni controllo di loro competenza.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a manlevare e a tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia onere, obbligo e/o responsabilità derivante dalla violazione delle norme anzidette da parte dei propri dipendenti ovvero da parte dei lavoratori impiegati da eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore è unico responsabile dell'operato del personale da lui dipendente e/o di quello comunque impiegato per l'esecuzione del Contratto.

8.2. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)



L'Appaltatore, all'atto di consegna delle forniture oggetto del Contratto, deve produrre DURC in corso di validità per i propri dipendenti impiegati nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Tutti i pagamenti sono vincolati all'accertamento della regolarità contributiva da parte dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori attestata dai relativi DURC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, in riferimento al periodo di validità del DURC (pari a 120 giorni); in ogni caso, il pagamento del saldo finale è subordinato al rilascio di nuovo DURC.

8.3. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, deve assicurare il rispetto, anche da parte di eventuali subappaltatori, di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché di tutte le normative specifiche applicabili.

L'Appaltatore, inoltre, deve:

- individuare tra il suo personale un preposto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- utilizzare macchine, attrezzature e dispositivi conformi alla legislazione vigente e alle norme di buona tecnica, soggette alle verifiche periodiche previste dalla normativa;
- non manomettere opere provvisorie o protezioni di Co.Svi.G. o di altre imprese appaltatrici;
- rispettare le disposizioni contenute nella documentazione di valutazione dei rischi e nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Il presente contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Qualora, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio da Co.Svi.G. presso gli Enti competenti, emergano in merito all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, Co.Svi.G. nonché l'Appaltatore, in caso di subappalto, procederà alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile senza che l'Appaltatore e/o subappaltatore possano richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di Co.Svi.G.

L'Appaltatore si impegna ad inserire le suddette clausole anche negli eventuali contratti di subappalto.

10. PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario dedicato e intestato all'Appaltatore con valuta fissa per il beneficiario, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese, ferme restando in ogni caso le verifiche eventualmente previste dalla legge o dal presente contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle attività prestate alle previsioni contrattuali da eseguirsi entro il suddetto termine.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del presente contratto.

In ogni caso, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a



Co.Svi.G., sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c..

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Pertanto, in ottemperanza al sopracitato articolo 3 della legge n. 136/2010:

- a) l'Appaltatore utilizzerà il conto corrente bancario dedicato come indicato ai sensi della successiva lettera c);
- b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima Legge n. 136/2010;
- c) l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Unità Amministrativa di Co.Svi.G. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso;
- d) qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore a Co.Svi.G. il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità;
- e) L'Appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa Co.Svi.G. e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- f) L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

Nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. o dalle precedenti lettere a), b), c), d) e), f) il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

11. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

È esclusa la cedibilità da parte dell'Appaltatore dei crediti derivanti dal Contratto.

È altresì esclusa la possibilità per l'Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

È vietata da parte dell'Appaltatore la cessione, anche parziale, del presente contratto.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che negli specifici casi espressamente previsti dai precedenti e successivi articoli, Co.Svi.G. si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile nelle seguenti ulteriori ipotesi in cui l'Appaltatore:

- a) non consenta l'accesso nelle aree di lavoro al personale di Co.Svi.G. e/o a terzi incaricati da Co.Svi.G. per svolgere il controllo sulle attività oggetto del Contratto ovvero si rifiuti di consentire a Co.Svi.G. o comunque ostacoli l'esercizio del controllo stesso;
- b) sospenda arbitrariamente le forniture oggetto del Contratto;
- c) rifiuti di iniziare l'esecuzione delle forniture oggetto del Contratto anche in relazione a ciascuna attività di cui alla Specifica Tecnica e all'Elenco Prezzi;
- d) rifiuti di riprendere l'esecuzione delle attività per le quali Co.Svi.G., per qualsivoglia motivo, abbia ordinato la sospensione, qualora Co.Svi.G. ne abbia ordinato la ripresa;
- e) sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;
- f) le forniture non risultino eseguite a regola d'arte;
- g) non presenti gli originali della cauzione e della polizza assicurativa di cui ai precedenti articoli 6.1. e 6.2. nel termine di cui al successivo articolo 17;



- h) non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Co.Svi.G.;
- i) commetta irregolarità nell'esecuzione delle forniture;
- j) le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a Co.Svi.G. contengano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale.

Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che l'Appaltatore abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, Co.Svi.G. sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato decreto.

12. RAPPRESENTANZE

12.1. RAPPRESENTANZA CO.SVI.G.

La rappresentanza di Co.Svi.G., che assume il ruolo di Unità che gestisce il Contratto è assunta da Area Sperimentale di Sesta, vostro riferimento ...

A tale Unità è quindi assegnato il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto.

12.2. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla su indicata Unità di Co.Svi.G. il nominativo del proprio Rappresentante e del suo sostituto, il quale, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

Il Rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle forniture oggetto del Contratto e devono essere in possesso delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole del presente contratto.

Qualora l'Appaltatore durante l'esecuzione delle forniture cambi la propria rappresentanza, dovrà comunicare per iscritto all'unità che gestisce il Contratto il nuovo nominativo.

13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Tutti gli elementi che Co.Svi.G. mette a disposizione in occasione del Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del Contratto medesimo, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare agli obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Co.Svi.G. ovvero che risultino da documenti di pubblico dominio.

L'Appaltatore sarà responsabile anche del comportamento degli eventuali subappaltatori o comunque dei soggetti dallo stesso incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a Co.Svi.G., alla data di cessazione dell'efficacia del presente contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salva contraria autorizzazione scritta di Co.Svi.G.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del presente contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.

In caso di inosservanza dei presenti obblighi di riservatezza, Co.Svi.G. ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto di Co.Svi.G. al risarcimento dei danni conseguenti.



14. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i., i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito del Contratto sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed alla esecuzione del Contratto stesso ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano lo stesso i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 193/2003.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa statale e/o regionale (Regione Toscana) vigente in materia, in quanto applicabile.

Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del Contratto sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Siena.

16. IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di Co.Svi.G.

17. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Affinché il contratto possa ritenersi perfezionato ed efficace è indispensabile che ci rimettiate all'indirizzo di posta elettronica certificata posta@pec.cosvig.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, all'attenzione del dott. Giuseppe Gianfredi:

- a) la presente Lettera d'Ordine e l'allegato modello lettera di accettazione, entrambe con firma digitale del Vs. Legale Rappresentante in segno di integrale accettazione;
- b) cronoprogramma delle attività di cui al precedente art. 4.1.
- c) documento comprovante la costituzione della cauzione e della polizza assicurativa di cui ai precedenti articoli 6.1 e 6.2.

Resta inteso tra le parti che con l'apposizione della firma digitale, da parte dell'Appaltatore, sulla presente Lettera d'Ordine e sull'allegato modello di lettera di accettazione, l'Appaltatore medesimo, con tale firma digitale, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali ed accetta espressamente ed incondizionatamente tutti i documenti e clausole facenti parte del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare i suddetti documenti nel termine sopra prescritto, Co.Svi.G. si riserva di revocare l'aggiudicazione.

Seguirà invio in duplice copia del Contratto firmato in originale, del quale è indispensabile che l'Appaltatore rimetta una copia controfirmata all'indirizzo:

- Co.Svi.G. S.c.r.l., Via Vincenzo Bellini 58, 50144 Firenze.

Allo stesso indirizzo di cui sopra, l'Appaltatore dovrà far pervenire a Co.Svi.G. gli originali della cauzione e della polizza assicurativa di cui ai precedenti articoli 6.1 e 6.2 entro e non oltre dieci giorni dall'accettazione del Contratto.

Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità e consegnate a Co.Svi.G. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del Contratto, Co.Svi.G. si riserva tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in



vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.

Distinti saluti.

In nome e per conto di Co.Svi.G.
L'Amministratore Unico